

Città di Cantù



AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE (ART. 147 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 16.03.2017

Art 1 - Premessa e presupposti teorici del sistema dei controlli

Con il presente regolamento il Comune di Cantù intende dare attuazione all'art. 147 - quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per l'ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso.

Il controllo sulle società partecipate non quotate è esercitato dal Comune al fine di verificare e di garantire il rispetto delle prescrizioni normative, nonché allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di tali società, oltre che per monitorare gli strumenti da attuare.

Le società controllate dal Comune di Cantù uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le procedure e le loro attività

Art. 1-bis – Principi generali per le società in house

Le società in house del Comune di Cantù hanno ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al D.Lgs. 175/2016. Le predette società in house del Comune di Cantù operano in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del T.U. società partecipate.

Art. 2 – Il sistema dei controlli e l'Organismo di controllo

Il Comune definisce, ai sensi dell'articolo 147-quater del D.Lgs 267/2000, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate, per garantire il principio di sana gestione e per esercitare i propri poteri di socio.

Tali controlli sono esercitati attraverso un Organismo di Controllo, composto da tre persone, amministratori o dipendenti del Comune, in possesso di adeguata professionalità, nominati dal Sindaco.

Il controllo sulle partecipate è un controllo multidisciplinare che riguarda sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile, sia di verifica dell'andamento economico finanziario della società (al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente locale), che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico.

La struttura è integrata all'occorrenza dal Dirigente responsabile per materia.

Per l'esercizio della funzione in oggetto, nell'ambito degli atti di organizzazione è istituita apposita unità organizzativa di supporto all'Organismo nello svolgimento delle proprie attività, segnatamente l'Ufficio società partecipate.

In via generale, l'Organismo di Controllo svolge funzioni di supervisione sulla programmazione amministrativa, contabile e economico finanziaria delle società partecipate, in funzione di coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito del sistema dei controlli il Comune di Cantù, in riferimento all'art. 170 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, relativi sia al bilancio che all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio svolto.

Art. 3 - Le tipologie di controllo

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) controllo societario, che si esplica:

- nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
- nell'esercizio dei poteri di rappresentanza dell'ente in seno agli organi societari;
- nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale;
- nella verifica degli assetti organizzativi;

b) controllo economico/finanziario, volto a misurare l'efficienza gestionale, attraverso il monitoraggio:

- preventivo, orientato all'analisi del piano industriale e del budget ed estrinsecato, ove previsto dalla legge o dallo Statuto, nella loro approvazione;
- concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi;
- successivo attraverso l'analisi del bilancio e ove previsto dalla legge o dallo Statuto, nella loro approvazione

Al fine di consentire tale forma di controllo, le Società trasmettono all'Organismo di Controllo:

1. *un report economico suddiviso per settori di attività – a cadenza semestrale;*
2. *un report sui flussi di liquidità – a cadenza semestrale;*
3. *un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, degli indirizzi e dei piani strategici e finanziari, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa – a cadenza semestrale (solo le Società soggette a controllo analogo);*
4. *un report tecnico-gestionale – a cadenza semestrale – comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale (solo le Società soggette a controllo analogo);*

c) controllo di efficacia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- preventiva, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali;
- concomitante, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- successiva, attraverso l'analisi degli indicatori quali/quantitativi relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio – a cadenza annuale.
- *l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) – a cadenza almeno annuale;*
- *relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;*
- *qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.*

d) controllo sul valore delle partecipazioni, al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento o di razionalizzazione.

e) controllo sulla gestione

il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, si esplica attraverso l'individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune, con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi. Segnatamente, le Società richiedono (solo nel caso di controllo analogo) l'autorizzazione preventiva dell'Organismo di Controllo, nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto in relazione:

a. *all'assunzioni di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezioni e altre modalità per assunzioni di personale;*

- b. *all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 50/2016. (nota 1)*
- c. *contratti di acquisto di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione da parte dei soci;*
- d. *contratti e/o convenzioni con altri enti pubblici per la gestione, per conto degli stessi, di fasi di servizi già svolti da parte delle società per conto dei soci, che comportino ricavi per la società superiori al 10% (dieci per cento) dei ricavi prodotti con gli enti pubblici locali soci, fermi restando i limiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016".*

L'Organismo di controllo esamina gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e le determinazioni dell'Organo amministrativo affinché i soggetti deputati possano fornire eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni;

- esamina i verbali dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo, valutando eventuali decisioni difformi dalle indicazioni fornite e sottopone la questione ai competenti organi dell'Ente.

Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi dell'Amministrazione comunale e l'Organismo di Controllo che ne sono responsabili.

Per l'attuazione del Controllo Analogo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento".

Art. 4 – I livelli di controllo

L'Organismo di Controllo, avvalendosi dell'Ufficio Società Partecipate, attiva un sistema informativo finalizzato a rilevare: rapporti finanziari tra Comune e Società, situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società, qualità dei servizi, rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e contratti di servizio.

L'Organismo, avvalendosi del sistema informativo attivato, effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

L'Organismo articolerà il controllo su tre principali livelli: strategico – coordinamento e controllo - gestionale.

Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, è svolto dal Sindaco e dall'Assessore competente per materia, coadiuvati dall'Organismo di Controllo.

A questo livello compete:

- Analisi mission delle società ed enti partecipati;
- Individuazione azioni straordinarie (liquidazione, fusione, accordi);
- Valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- Individuazione ed esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo svolte sulle società sottoposte al controllo analogo.

Il livello di coordinamento e controllo è svolto dall'Organismo di Controllo, con il supporto dell'Ufficio Società Partecipate e, ove necessario, di altri servizi comunali.

Le attività legate allo svolgimento di queste funzioni sono:

- per tutti gli organismi partecipati

- a) Esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti degli Enti e Società partecipate e dei patti parasociali;
- b) Predisposizione delle deleghe per la partecipazione all'assemblea;

- c) Adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società e/o enti partecipati;
- d) Archiviazione dati e documenti delle società ed enti partecipati con modalità informatiche che permettano la consultazione in tempo reale delle informazioni;
- e) Elaborazione annuale entro il 30 settembre di un report sulle partecipazioni comunali in cui vengono riportate in particolare le seguenti informazioni:
- Compagine sociale;
 - Composizione degli organi sociali;
 - Dati sintetici contabili relativi all'ultimo bilancio di esercizio approvato dagli organi societari;
 - Scheda Contratti di servizio in essere;
 - Relazione annuale al bilancio d'esercizio o rendiconto comunale sulle società e/o enti partecipati;
- f) Analisi dell'ordine del giorno delle assemblee delle partecipate per successiva presa d'atto e definizione di indirizzi in merito da parte dell'organo esecutivo;
- g) Collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate; a tal fine il suddetto organo di revisione, nei limiti delle funzioni di vigilanza assegnate, potrà utilizzare i dati e le informazioni ottenute dalle società ed enti partecipati;
- h) Coordinamento per il monitoraggio della qualità dei servizi erogati dalle società o enti partecipati;

- per le società sottoposte al controllo analogo (società in house) oltre a quanto già indicato nei punti precedenti, anche le seguenti attività:

- a) Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali) – per l'esame dei principali indicatori contabili;
- b) Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, trasmessi periodicamente dalle società partecipate ;
- c) Predisposizione di un referto relativo alle attività di controllo sul servizio e sulla gestione economico-finanziaria della società entro il primo semestre dell'anno successivo a quello oggetto di indagine;
- d) Partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati;
- e) ulteriori attività previste dallo Statuto Societario.

Il livello gestionale è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia e ove richiesto dell'efficienza dei servizi. In particolare spettano alle singole Aree / Settori, le seguenti attività

- a) Contratti di Servizio
 - analisi delle clausole che definiscono i rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore;
 - predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati e dei relativi atti conseguenti, previa analisi congiunta con l'Ufficio Società Partecipate;
 - predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
 - la verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;
- b) Carta dei Servizi
 - analisi degli impegni assunti dall'Ente gestore nei confronti dei cittadini;
 - indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
 - verifica periodica.
- c) Customer satisfaction
 - indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio, ove richiesto dall'Amministrazione.

Art. 5 – Modalità di esercizio del controllo

Le modalità e l'intensità del presidio attuato mediante l'Organismo di Controllo si differenzia in relazione alla distinzione fra:

- a) società in house providing;
- b) altre società partecipate che non rientrino nella lettera a).

A tal fine, gli organi comunali ed i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

A) Per le società in house providing

1. In generale l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente è prevista in atti attraverso lo Statuto del Comune, lo Statuto della Società, il contratto di servizio (vedi art. 113, c. 11, D.Lgs. 267/2000 e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3, D.Lgs. 267/2000).
La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, previsti dallo statuto e dai contratti di servizio.
In conformità all'art. 16 D.Lgs. 175/2016, la società realizza la parte principale della propria attività con la collettività rappresentata dall'ente e/o dagli enti pubblici locali soci, ed è partecipata totalmente dagli enti pubblici locali (così come qualificati dall'art. 2, c. 1, D Lgs 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici.
2. gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale (espresso al potere di acquisto del primo esercizio), completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi da parte dell'organo amministrativo entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi da parte dell'organo amministrativo entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente e che rappresenta il primo esercizio del sopraccitato piano poliennale; bilancio articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato.
Gli strumenti di programmazione dovranno essere trasmessi, a cura dell'organo amministrativo, all'Organismo di controllo del Comune e sottoposti ad approvazione da parte dei soci;
3. gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario da svolgersi con frequenza semestrale: a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale, con relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale e successivo report infrannuale da inviare direttamente all'Organismo di Controllo, particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);
4. gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'Organo di Controllo.

Il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente (con questa finalità, tra l'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate).

Operativamente le attività di cui sopra si concretizzano nelle seguenti operazioni:

- a1) l'organo amministrativo trasmette al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno o nel termine precedente fissato dai contratti di servizio, il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché i dati inerenti le spese di personale, di consulenza, gli oneri inerenti l'accensione di mutui o altre forme di garanzia e gli investimenti che non siano effettuati su

specifica richiesta del Comune;

a2) qualora ritenga necessario valutare se il budget sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall'amministrazione, il Socio Comune esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione dell'Assemblea a tal fine;

a3) l'organo amministrativo trasmette al socio entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e dell'eventuale variazione del piano industriale;

a4) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, trasmette i verbali degli organi (del C.d.A o dell'A.U, oltre che del Collegio Sindacale), entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, in formato elettronico;

a5) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, invia al socio Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle motivazioni che ne stanno alla base;

a6) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra, invia al socio Comune contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, la documentazione completa inerente i punti all'ordine del giorno in discussione;

a7) l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nell'eventuale piano industriale con apposita relazione da depositarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, o in occasione della redazione della sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;

a8) il rappresentante legale dei soggetti di cui sopra trasmette all'Ufficio Società Partecipate i reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;

a9) il Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata invia altresì, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune, una Relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Le prescrizioni specifiche per le società in house di cui al presente comma devono essere parimenti trasposte negli statuti societari delle stesse in quanto attuative del controllo analogo.

Il Comune di Cantù ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a proporre un adeguamento statutario delle società stesse in recepimento di quanto previsto dal presente regolamento.

B) Per le società partecipate che non rientrino nella lettera a):

b1) l'organo amministrativo trasmette al Comune, entro il termine fissato dai contratti di servizio, il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;

b2) qualora ritenga necessario valutare se il budget sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall'amministrazione, il Socio Comune esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione dell'Assemblea a tal fine;

b3) il Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata invia, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune, una Relazione dettagliata sulla correttezza delle motivazioni in relazione alla normativa ed allo statuto societario, che sono alla base dell'operazione proposta.

Art. 6 – L'Attività di indirizzo

L'attività di indirizzo si declina in relazione alla specificità degli atti societari, degli organi comunali sulla base del sotto-indicato riparto di competenze:

a) il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società partecipate:

1. i bilanci delle società così come approvati dagli organi societari competenti (gli ultimi bilanci approvati dalle stesse), come allegati al Bilancio di previsione del Comune;

2. gli atti di partecipazione a società e/o enti partecipati;
3. gli atti di amministrazione straordinaria degli enti e società partecipati (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso atti di indirizzo per la partecipazione alle assemblee straordinarie;
4. le modalità di affidamento per i servizi pubblici locali;
5. gli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.;
6. esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.
 - b) la Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e gli enti e/o società partecipate. In particolare:
 - propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
 - definisce, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi inerenti le società partecipate.
 - c) il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
 - partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale;
 - nomina o designa con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti e/o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. Nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.
 - Nomina con proprio decreto l'Organismo di Controllo del Comune di Cantù competente per tutte le funzioni individuate nel presente Regolamento.
 - d) L'Organismo di Controllo svolge le funzioni attribuite dal presente Regolamento.
 - e) L'Ufficio Società Partecipate svolge tutte le attività di supporto all'Organismo di Controllo previste dal presente regolamento, coordinandosi a tal fine anche con le società partecipate e con gli Uffici competenti.

Art. 6 bis – Obblighi di trasparenza

Le società controllate dal Comune di Cantù realizzano una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.

Sulla pagina Internet istituzionale di cui al precedente comma, dovranno essere pubblicate tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Art. 6 ter - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

Le Società Partecipate assicurano all'Amministrazione Comunale le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale dei controlli previsti.

In particolare, le Società Partecipate garantiscono:

- a. *lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;*
- b. *l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;*
- c. *la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;*
- d. *la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dell'Ufficio Partecipate, dell'Organismo di Controllo e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.*

Art. 6 quater – Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate.

Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogico, l'Amministrazione comunale può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali in merito:

- a. all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;*
- b. all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e di Crescita Interno e dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;*
- c. all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale, purché compatibili e in ossequio agli articoli 19 e 25 del D. Lgs. 175/2016;*
- d. all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni;*
- e. alle motivazioni che sono alla base di operazioni di carattere straordinario e/o strategico e che rivestono particolare importanza per il Comune.*

Art. 6 quinquies - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti delle società partecipate è esercitata ai sensi della normativa di legge vigente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge,. Il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il revisore legale dei conti o con la società di revisione.

L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato da parte delle assemblee delle società a seguito della valutazione curriculare dei soggetti abilitato allo svolgimento dell'incarico- Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- a. trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, all'Amministrazione comunale;*
- b. si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;*
- c. si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e all'Amministrazione comunale.*

Art. 7- Applicazione del regolamento

Il Comune di Cantù ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a far inserire nelle convenzioni, contratti e statuti regolanti le attività del soggetto partecipato gli elementi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

I poteri di controllo e le attività qui previste si applicano anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti servizi in ogni modo affidati, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio e gli Statuti in essere.

Tale impegno trova applicazione anche nella previsione e redazione di contratti di servizio, regolanti lo svolgimento di servizi comunque esternalizzati, a prescindere dalla partecipazione o meno del Comune nel soggetto gestore individuato.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA'
PARTECIPATE NON QUOTATE
(ART. 147 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000)**

INDICE

Art 1 - Premessa e presupposti teorici del sistema di controlli

Art. 1-bis – Principi generali per le società in house

Art. 2 – Il sistema dei controlli

Art. 3 - Le tipologie di controlli

Art. 4 – I livelli di controllo

Art.5 – Modalità di esercizio del controllo

Art. 6 – L'Attività di indirizzo

Art. 6 bis – Obblighi di trasparenza

Art. 6 ter - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

Art. 6 quater – Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

Art. 6 quinquies - Revisione legale dei conti

Art. 7 - Applicazione del regolamento